



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 98/2021

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **trenta** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **17:25**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio e mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca	X	
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea	X	
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Loredana	X		Sirigu Salvatore	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Ticca Umberto	X	
Loi Stefania	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 35 - assenti: 0

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Edoardo Tocco*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Risultano presenti gli Assessori: Mereu Alessio, Angius Giorgio, Tack Carlo, Lantini Viviana, Deidda Gabriella, Dedola Rita, Sorgia Alessandro, Guarracino Alessandro.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee guida sul funzionamento del Consiglio comunale, prot. n. 137898 del 10/05/2021, la riunione si tiene in modalità mista. I partecipanti in modalità telematica (Lecis Cocco Ortu e Perra) sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e ss, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs n. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 30 settembre 2020;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'*

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 30, comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto sostegni) convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale stabilisce che: *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della l. 27.12.2006 e all'art. 53, comma 16 della legge 388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";*

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 24 del D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, ha riformato l'art. 198 del D.lgs. 152/2006, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed è intervenuto sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;
- il decreto legislativo D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020 con la precisazione che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto, *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021";*

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche apportate dal D. lgs. 3 settembre 2020 n. 116 al D. Lgs. 152/2006 di seguito sinteticamente esposte:

- la nuova formulazione dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006, cambia la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, individuati nell'allegato L-quater del D. lgs. 152/2006, e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del sopra indicato decreto;
- la nuova formulazione dell'art. 184 del predetto decreto D.lgs. 152/2006, modifica la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso; le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali; restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.lgs. 152/2006, i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le

aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) restano in vigore le precedenti disposizioni in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

- ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, il potere comunale di assimilazione si intende abrogato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 30 dicembre 2020 n.178, a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Dato atto che per quanto riguarda la determinazione della tariffa a misura per le utenze domestiche:

- annualmente il Comune determina la tariffa in relazione al piano finanziario del servizio validato dall'Ente territoriale competente (ETC) e approvato da ARERA;
- la tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile (TV), rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione dei costi di gestione in parte fissa e variabile è rilevata annualmente dalle specifiche componenti del Piano Finanziario validato dall'ETC e approvato da ARERA;
- la parte variabile della tariffa è suddivisa in due quote, TV1 e TV2, individuate sulla base di quanto indicato nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, in cui saranno indicati i criteri di determinazione delle stesse partendo dal piano finanziario validato dall'ETC e approvato da ARERA.
- le due quote variabili TV1 e TV2 sono calcolate come segue:
 - TV1, sulla base dei coefficienti Kb di cui al DPR 158/99;
 - TV2, correlata al volume dei conferimenti di rifiuto indifferenziato della singola utenza domestica;
- la parte fissa TF della tariffa copre i costi indicati per la componente fissa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, articolo 2, punto 2.3; le parti variabili TV1 e TV2 della tariffa coprono i costi indicati per la componente variabile dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, articolo 2, punto 2.2;
- per il calcolo della tariffa e dei relativi coefficienti di parte fissa e variabile si rinvia alle puntuali disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- al fine di scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle Utenze Domestiche può essere incluso un volume minimo determinato annualmente nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria.

Ritenuto pertanto di dover approvare la proposta di Regolamento sulla disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi Dott. Giovanni Battista Ena, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Programmazione e Controllo, Peg e Performance Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 23.06.2021, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che

- in data 25/06/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;
- in data 25/06/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare;
- in data 30/06/2021, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;

udito il dibattito;

preso atto che risultano assenti i consiglieri Angioni, Lai Aurelio, Perra e Piras Marcello;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa per appello nominale: presenti 31, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 13 (Andreozzi, Benucci, Cilloccu, Dettori, Ghirra, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Mulas, Polo, Portoghese, Puddu e Soru);

delibera

- 1) di approvare la proposta di Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento sostituirà con decorrenza 1° gennaio 2021 il Regolamento per la tassa rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 30.09.2020, che continuerà a produrre i suoi effetti per l'annualità pregressa;
- 3) di dare mandato al Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente al fine della loro efficacia.

Su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa per appello nominale: presenti 31, votanti 31, voti favorevoli 31, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio
Edoardo Tocco